



*Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**dispone**

### ***1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti per interventi edilizi***

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito "Decreto"), nonché coloro che, nell'anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

- 1.2. L'opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
- 1.3. L'opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

## ***2. Requisiti per l'esercizio dell'opzione***

- 2.1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere:
- a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;
  - b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto, che l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;

- c) per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 del Decreto, che i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-*bis*;
- d) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente punto 2.1 e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del Decreto, nonché la presenza dell'attestazione di cui alla lettera c) del presente punto 2.1.

2.2. Con riferimento alle comunicazioni di cui al successivo punto 4 trasmesse all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità di cui alla lettera d) del punto 2.1 e l'attestazione di cui alla lettera c) del punto 2.1 non sono richiesti per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto e all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **3. *Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d'imposta***

- 3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del Decreto.
- 3.2. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera b), è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 3.3.
- 3.3. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.
- 3.4. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

### **4. *Modalità di esercizio dell'opzione***

- 4.1. L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato "*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*" (di seguito "Comunicazione"), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. Il suddetto modello è utilizzabile a decorrere dal 4 febbraio 2022. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell'anno di

scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.

4.2. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:

- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, con riferimento agli interventi di cui al punto 2.2, per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi di cui al punto 1.1.

4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:

- con riferimento agli interventi di cui al punto 2.2, dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato;
- per tutti gli altri interventi di cui al punto 1.1, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di invio da parte dell'amministratore di

condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella Comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

- 4.4. La comunicazione della cessione del credito nei casi di cui al punto 1.3, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, tranne che per gli interventi di cui al punto 2.2, per i quali la Comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
- 4.5. Per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.
- 4.6. A seguito dell'invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui al provvedimento prot. n. 340450 del 1° dicembre 2021.
- 4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
- 4.8. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:
  - a) il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente

all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all'Agenzia delle entrate;

- b) l'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della Comunicazione di cui al punto 4.3; nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest'ultimo.

4.9. Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

4.10. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, valide a partire dal 4 febbraio 2022, sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento. A decorrere dal 24 febbraio 2022 sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni spettanti, dall'anno 2022, per il nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del Decreto; a tal fine, sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate una nuova versione delle specifiche tecniche.

4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

## **5. *Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta***

5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della

Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:

- a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- d) non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
- e) con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5.3. Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

## **6. *Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta***

6.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

- 6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione, utilizzando le medesime funzionalità.
- 6.3. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse funzionalità di cui al punto 5.2, lettera a).
- 6.4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. La comunicazione della cessione avviene con le modalità di cui al punto 6.2.
- 6.5. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 28, sono nulli.

## **7. *Trattamento dei dati***

- 7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata negli articoli 119 e 121 del Decreto. Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 del Decreto stabiliscono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni ivi previste.
- 7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell'opzione e del credito ceduto, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

- 7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
- 7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 7.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione della cessione del credito.
- 7.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita l'analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

## **8. Sostituzione del provvedimento prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020**

8.1. Il provvedimento prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 312528 del 12 novembre 2021, è sostituito dal presente provvedimento.

### **Motivazioni**

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l'aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d'imposta indicati nel medesimo articolo 119 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

Inoltre, l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con le modificazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Ciò premesso, con il presente provvedimento, che sostituisce il provvedimento dell'8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021, sono ridefinite le modalità e i termini per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi

edilizi, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e dall'articolo 28 decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In particolare, il presente provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Come preannunciato con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022.

Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il presente provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

## **Normativa di riferimento**

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;  
Regolamento (UE) 2016/679;  
Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;  
Articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;  
Articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;  
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020;  
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 312528 del 12 novembre 2021;  
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 340450 del 1° dicembre 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 febbraio 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*firmato digitalmente*

# COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021)

*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679*

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

## Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

## Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

## Base giuridica

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha incrementato la percentuale di detrazione per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati nei periodi o annualità indicati nel medesimo articolo 119. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possano beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121 dello stesso decreto ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal fornitore che ha effettuato gli interventi ovvero per la cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Con la firma apposta sul modello l'Agenzia delle Entrate viene autorizzata a comunicare il codice fiscale al cessionario o al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

## Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

## Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle Entrate.

## Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

## Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

## Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

## Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: [entrate.updp@agenziaentrate.it](mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it)

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito *web* del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021)

### DATI DEL BENEFICIARIO

Codice fiscale

Telefono

E-mail

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)

Codice fiscale

Codice carica

CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE  
AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO  
E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Firma del beneficiario  
(o di chi lo rappresenta)

### CONDOMINIO

(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

Codice fiscale del condominio

Condominio Minimo

Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato

E-mail

Firma

### IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Data dell'impegno

Firma dell'incaricato

### VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

### ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Codice identificativo ENEA

Polizza assicurativa

### ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

Codice identificativo  
dell'asseverazione

Codice fiscale del professionista

Polizza  
assicurativa

**QUADRO A - INTERVENTO**

Tipologia di intervento	Intervento Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo	Edilizia libera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione		1° anno di sostenimento della spesa				
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				

**QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Codice Comune	<input type="text"/>	Tipologia immobile (T/U)	<input type="text"/>	Sezione Urbana/ Comune catastale	<input type="text"/>	
Foglio	<input type="text"/>	Particella	<input type="text" value=" /"/>		Subalterno	<input type="text"/>

**QUADRO C - OPZIONE****SEZIONE I - BENEFICIARIO****TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)****A** CONTRIBUTIVO SOTTO FORMA DI SCONTO **B** CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA 

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)

Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruitive

N. rate residue

Condominio

**SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)**

	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>
2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>
4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>

**QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO**

(il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="checkbox"/>

## COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### Premessa

L'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, (di seguito "Decreto"), riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, nonché a coloro che, nell'anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo Decreto, la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

- a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
- b) la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'articolo 119 del Decreto, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato l'aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi o per gli anni indicati nel medesimo articolo 119, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, il contribuente deve acquisire anche:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'articolo 121, comma 1-ter, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute rilasciata da tecnici abilitati. Con riferimento alle comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese non sono obbligatorie nel caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale, o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (di seguito "Bonus Facciate").

L'articolo 119, comma 12, e l'articolo 121, comma 7, prevedono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione relativa agli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici.

### **Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione**

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:

- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:

- dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità. Nei casi di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata:

- dal singolo condòmino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.

### **Come si presenta**

La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

### **Dove trovare il modello**

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### **Termini di presentazione**

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.

### **COME SI COMPILA**

Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni:

1. "Dati del beneficiario" e "Dati relativi al rappresentante del beneficiario";
2. "Condominio": da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio;
3. "Impegno alla trasmissione telematica": da compilare se la comunicazione è trasmessa avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate;

4. "Visto di conformità": la compilazione di questa sezione è obbligatoria per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità;
5. "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico": tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

Nella sezione "**Dati del Beneficiario**" deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che comunica l'opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione "**Dati relativi al rappresentante del beneficiario**" - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d'imposta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il firmatario autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

Nella sezione "**Condominio**" deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L'indicazione del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo "Condominio minimo" va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministratore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.

Nella sezione "**Impegno alla presentazione telematica**" il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

La sezione "**Visto di conformità**" è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista. Il contribuente è obbligato a richiedere il visto di conformità per tutti gli interventi ammessi al Superbonus. Se la presente Comunicazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2022, per gli interventi diversi dal Superbonus e dal Bonus Facciate (identificato dal codice 18 nella seguente tabella degli interventi) non ricorre l'obbligo del visto di conformità solo per quelli classificabili come attività di "edilizia libera" o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

La sezione "**Asseverazione efficienza energetica**" deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall'ENEA a seguito della trasmissione dell'asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. La sezione "**Asseverazione rischio sismico**", invece, deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell'asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l'asseverazione. In entrambe le sezioni "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico" deve, inoltre, essere barrata la casella "Polizza assicurativa" al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell'attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile, prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui sia stata barrata la casella "Superbonus" (oppure la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus") per gli interventi trainati n. 19, 20 e 28, la compilazione della sezione "ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA" è facoltativa (se l'intervento trainante è di tipo "Sismabonus"). Resta confermata la necessità del visto di conformità.

CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO SUPERBONUS
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO</b>		
<b>INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS</b>		
1	Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%	
2	Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti	
<b>INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>		
3	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente	
4	Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	X
5	Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	X
6	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A	X
7	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua	X
8	Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari	X
9	Acquisto e posa in opera di schermature solari	X
10	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili	X
11	Acquisto e posa in opera di sistemi di microgenerazione in sostituzione di impianti esistenti	X
12	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)	X
<b>INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3</b>		
13	Intervento antisismico	X
14	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore	X
15	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	X
<b>ALTRI INTERVENTI</b>		
16	Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia	X (solo per le comunità energetiche)
17	Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio	
18	Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti	
19	Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	X
20	Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	X
21	Intervento per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici	X
28	Eliminazione delle barriere architettoniche (solo interventi trainati dal 2021)	X
32	Superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter DL n. 34/2020 (solo spese anno 2022)	
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO</b>		
22	Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie	
23	Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015	
24	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore)	
25	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori)	
<b>INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI</b>		
26	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)	X
27	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)	X

## QUADRO A

### Intervento

Nel **quadro A** deve essere indicato, nel campo "Tipologia intervento", il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (vedi tabella degli interventi).

La casella "Intervento Superbonus" deve essere barrata nel caso in cui l'intervento selezionato nel campo "Tipologia intervento" sia un intervento trainato (ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche) eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3, ammesso al Superbonus. Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus se le spese per l'intervento trainante sono sostenute nei periodi d'imposta indicati nell'articolo 119 del Decreto e le spese per l'intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell'intervento trainante.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti ovvero che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta. In questo caso deve essere barrata la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus".

Nel campo "N. unità presenti nel condominio", da compilare solo se la comunicazione è presentata per un intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale, l'amministratore di condominio deve indicare il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Con riferimento all'intervento selezionato devono essere indicate, negli appositi campi, le seguenti informazioni: importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e anno di sostenimento della spesa.

Solo per le spese sostenute nel 2020 deve essere compilato il campo "Periodo", riportando il codice 1 nel caso di "Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020" e il codice 2 per le "Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020".

La casella "Edilizia Libera" deve essere barrata nel caso di intervento classificato come opera di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale. Se la presente Comunicazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2022, non ricorre l'obbligo del visto di conformità per gli interventi diversi dal Superbonus e dal Bonus Facciate classificabili come attività di "edilizia libera". Questa casella non deve essere barrata nel caso di interventi ammessi al Superbonus e nel caso di Bonus Facciate.

Se l'opzione è esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere indicato nel campo "Stato di avanzamento lavori" il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo "Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)" deve essere indicato l'importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l'anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).

## QUADRO B

### Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Nel **quadro B** devono essere indicati i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento selezionato nel campo "Tipologia di intervento" del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. Nel caso di opzione per interventi su parti comuni condominiali in questo quadro vanno indicati i dati catastali della singola unità immobiliare presente nel condominio. Il comma 4-ter dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, deve essere indicato il valore "S" (Sisma) nel campo "Tipologia immobile (T/U)" del presente quadro. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il valore "S" (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella "Superbonus" o la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus", se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il valore "S" nel suddetto campo.

---

## QUADRO C

### Opzione

Il **quadro C** è composto da due sezioni:

- sezione I - "Beneficiario";
- sezione II - "Soggetti beneficiari", da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio.

Nella sezione I - "**Beneficiario**" deve essere indicata l'opzione esercitata dal beneficiario, ossia contributo sotto forma di sconto (A) o cessione del credito (B) selezionando la corrispondente casella. Il beneficiario deve indicare, inoltre, l'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) nell'apposito campo.

Se il beneficiario effettua l'opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate di detrazione residue non fruite (opzione esercitabile con riguardo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021) deve indicare, in alternativa all'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto, l'ammontare del credito ceduto corrispondente alle rate residue non fruite e il numero di rate non fruite. Nel caso di cessione delle rate residue non fruite relative a spese per interventi effettuati su parti comuni di un edificio deve essere barrata la casella "Condominio".

Nella sezione II - "**Soggetti beneficiari**" devono essere indicati, per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l'importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

---

## QUADRO D

### Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto

Nel **quadro D** – da compilare solo dopo aver acquisito l'accettazione da parte dei cessionari/fornitori – devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l'opzione, la data di esercizio dell'opzione, nonché l'ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. Nel campo "Tipologia del cessionario", che va compilato solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato:

- il **codice 1** se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- il **codice 2** se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il **codice 3** se il cessionario è un'impresa di assicurazione e il soggetto richiedente abbia contestuale stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spetta la detrazione d'imposta prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## **ALLEGATO A**

**Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica**

## **CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

### **1. AVVERTENZE GENERALI**

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

**Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le Comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle Comunicazioni al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate (file con estensione .dcm).**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

### **2. CONTENUTO DELLA FORNITURA**

#### **2.1 Generalità**

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica della Comunicazione sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico (*fornitore*);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati del frontespizio delle Comunicazioni;
- record di tipo "C": è il record che contiene i dati relativi ai quadri delle Comunicazioni;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

## 2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni comunicazione presenza nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati dei quadri presenti nella comunicazione; i record di tipo "C" relativi ad una stessa comunicazione devono essere ordinati per 'Progressivo modulo'. Nel caso di comunicazioni relative a condomini, ciascun file può contenere esclusivamente una comunicazione e pertanto nel file potrà essere presente un solo record di tipo B.
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

## 2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C" sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare, il campo "Progressivo modulo" che deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità).
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei dati presenti nei quadri della Comunicazione; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

- primo e secondo carattere che individuano il quadro;
- terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
- sesto, settimo e ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record di tipo "C".

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

## 2.4 La struttura dei dati

### 2.4.1 Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte del record di tipo “C”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

<b>Sigla formato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formattazione</b>	<b>Esempio di allineamento</b>
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U`
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)		`02876990587`
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	`02876990587`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`05051998`
DA	Data (formato AAAA)	Zero	`2020`
NU	Campo numerico positivo	Zero	`001234`
			`123456`
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	`1`



Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

## **2.5 Regole generali**

Si precisa che nella parte non posizionale dei record a struttura variabile devono essere riportati esclusivamente i dati della Comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Tutti gli importi devono essere riportati in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

### **2.5.1 Codice fiscale del fornitore**

Il codice fiscale del fornitore (campo 5 del record A) deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto dell'intero file in fase di accoglienza.

### **2.5.2 Controlli relativi alle Comunicazioni**

#### **2.5.2.1 Codici fiscali e controlli anagrafici**

**Tutti i codici fiscali presenti nella Comunicazione devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria.** La non registrazione determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

Nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall'Agenzia delle entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella Comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

Soggetti beneficiari (campo 9 del record B e campi CC001001, CC002001, CC003001, CC004001, CC005001, CC006001, CC007001, CC008001, CC009001 e CC010001)

Se il beneficiario è una persona fisica il codice fiscale deve risultare appartenente ad un soggetto non deceduto alla data del 1° gennaio dell'anno di spesa indicato (campo 40 del record B). L'indicazione di codice fiscale relativo ad un soggetto beneficiario deceduto determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

Se il beneficiario è una persona non fisica il codice fiscale deve risultare appartenente ad un soggetto non estinto alla data del 1° gennaio dell'anno di spesa indicato (campo 40 del record B). L'indicazione di codice fiscale relativo ad un soggetto beneficiario estinto determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

#### **2.5.2.2 Visto di conformità**

La compilazione della sezione relativa al visto di conformità è obbligatoria nel caso di presenza di una delle due sezioni relative alle Asseverazioni da compilare a seguito di interventi che danno diritto al Superbonus oppure per gli interventi nn. 19, 20, **21** e 28 trainati. La compilazione della sezione è altresì obbligatoria qualora una delle Date di

esercizio dell'opzione presenti nel quadro D assuma un valore successivo all'11/11/2021, anche nel caso in cui non sia richiesta l'asseverazione, **nei seguenti casi:**

- **intervento n. 18**
- **interventi con spesa superiore a 10.000 euro se non è barrata la casella "Edilizia libera".**

Nel caso di comunicazione relativa ad un soggetto beneficiario (campo 8 del record B uguale a '1') la Comunicazione potrà essere inviata **esclusivamente** dal soggetto che appone il Visto compilando, a seconda se Caf o professionista, rispettivamente i campi 23 e 24 del record B ovvero il campo 25 del record B e dovrà risultare compilato il campo Firma (campo 26 del record B).

Nel caso di comunicazione relativa ad un condominio (campo 8 del record B uguale a '2') la Comunicazione potrà essere inviata oltre che dal soggetto che appone il visto anche da un amministratore di condominio (o condomino incaricato in caso di condominio minimo) non abilitato all'apposizione del visto. In questo secondo caso nella sezione del visto dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che appone il visto compilando, a seconda se Caf o professionista, rispettivamente i campi 23 e 24 del record B ovvero il campo 25 del record B e non dovrà essere compilato il campo Firma (campo 26 del record B).

Affinché l'opzione di cessione del credito possa produrre validamente effetti, il codice fiscale del soggetto che appone il visto di conformità dovrà risultare presente negli appositi elenchi dei soggetti abilitati ad apporre il visto.

#### ***2.5.2.3 Asseverazione Efficienza Energetica***

La compilazione della presente sezione è obbligatoria a fronte di interventi di efficientamento energetico che danno diritto al Superbonus (le casistiche sono descritte dettagliatamente nell'apposita sezione del record B).

L'indicazione di un codice univoco identificativo ENEA non esistente o non congruente con i codici fiscali dei soggetti beneficiari determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

#### ***2.5.2.4 Asseverazione Rischio Sismico***

La compilazione della presente sezione è obbligatoria a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus (le casistiche sono descritte dettagliatamente nell'apposita sezione del record B).

#### ***2.5.2.5 Opzione esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (SAL)***

In caso di opzione esercitata in relazione ad un SAL, per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo deve essere indicato il protocollo telematico relativo alla prima comunicazione inviata. L'indicazione di un numero di protocollo inesistente o non attribuito alla prima comunicazione validamente accolta (non annullata e non sostituita) relativa allo stesso soggetto (campo 2 del record B) in relazione alla stessa Tipologia di intervento (campo 35 del record B) del precedente invio determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

### 2.5.2.6 Importo complessivo della spesa sostenuta

Per gli interventi da 1 a 3, da 13 a 17 e da 19 a 28 l'importo complessivo della spesa sostenuta (campo 39 del record B) non può essere superiore ai valori riportati in Tabella 1 in relazione alla Tipologia dell'intervento.

Per gli interventi 1 e 2 oppure per gli interventi 13, 14, 15, 26 e 27 se barrata la casella "Superbonus" (campo 36 del record B) e se la tipologia dell'immobile (campo BB001002) assume valore 'S' l'importo complessivo della spesa sostenuta (campo 39 del record B) non può essere superiore ai valori riportati in Tabella 1 in relazione alla Tipologia dell'intervento incrementati del 50%.

Per gli interventi da 4 a 12 l'importo della detrazione indicata nel quadro C non può essere superiore ai valori riportati in Tabella 1 in relazione alla Tipologia dell'intervento, eventualmente maggiorati del 50%, se barrata la casella "Superbonus" oppure la casella "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus" (campi 36 e 37 del record B) e se la tipologia dell'immobile (campo BB001002) assume valore 'S'.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del 50%, in caso di interventi condominiali la tipologia dell'immobile (campo BB001002) deve assumere valore 'S' per tutte le unità immobiliari.

La citata maggiorazione del 50% è prevista dall'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.

<b>Codice intervento</b>	<b>Limite di spesa in euro (campo 39 del record B)</b>	<b>Limite di detrazione in euro (campo CC000004 o CC000005) oppure (campo CC001004)</b>
1	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 50.000 altrimenti è 40.000 x il n. unità (campo 38 del record B) fino ad un massimo di 8 + 30.000,00 x il n. unità eccedenti le 8.	
2	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 30.000 altrimenti è 20.000 x il n. unità (campo 38 del record B) fino ad un massimo di 8 + 15.000,00 x il n. unità eccedenti le 8.	
3	153.846,15	
4		60.000
5		60.000
6		30.000
7		30.000

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

8		60.000
9		60.000
10		30.000
11		100.000
12		15.000 se l'anno della spesa (campo 40 del record B) è <b>maggiore di 2020</b>
13	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 96.000 altrimenti è 96.000 x il n. unità (campo 38 del record B)	
14	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 96.000 altrimenti è 96.000 x il n. unità (campo 38 del record B)	
15	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 96.000 altrimenti è 96.000 x il n. unità (campo 38 del record B)	
16	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 96.000 altrimenti è 96.000 x il n. unità (campo 38 del record B)	
17	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 96.000 altrimenti è 96.000 x il n. unità (campo 38 del record B)	
18	senza limite	
19	48.000,00	
20	48.000,00	
21	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 3.000 altrimenti è 1.500 x il n. unità (campo 38 del record B) fino ad un massimo di 8 unità e 1.200 x il n. unità (campo 38 del record B) oltre le 8 unità.	
22	40.000,00 x il n. unità (campo 38 del record B).	

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

23	40.000,00 x il n. unità (campo 38 del record B).	
24	136.000,00 x il n. unità (campo 38 del record B).	
25	136.000,00 x il n. unità (campo 38 del record B)	
26	96.000,00	
27	96.000,00	
28	Se presente il campo 8 del record B ed è uguale a '1' il limite è 96.000 altrimenti è 96.000 x il n. unità (campo 38 del record B).	

Tabella 1

### 2.5.2.7 Percentuale di detrazione e Numero rate

In relazione a ciascun beneficiario presente nel quadro C l'Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto non può essere superiore alla Spesa sostenuta dal singolo beneficiario moltiplicata per la percentuale desunta dalla Tabella 2 e dalla Tabella 2 bis in relazione alla Tipologia dell'intervento.

Il numero rate residue del beneficiario presente nel quadro C deve essere uguale al valore calcolato come segue.

Determinare:

AC = anno comunicazione cessione rate residue

AS = anno di sostenimento della spesa

N = numero complessivo delle rate (4, 5 o 10) desunto dalla Tabella 2 in relazione alla Tipologia dell'intervento

Se  $(AC - AS) = 1$ , le rate residue cedibili sono sempre pari a  $N-1$ .

Se  $(AC - AS) \geq 2$ :

- se la comunicazione è presentata entro il 16 marzo, il numero di rate residue è pari a  $N - (AC - AS) + 1$ ;
- se la comunicazione è presentata dopo il 16 marzo, il numero di rate residue è pari a  $N - (AC - AS)$ .

Se  $(AC - AS) = \text{zero}$  (ossia se la comunicazione di cessione delle rate residue è inviata nello stesso anno di sostenimento della spesa) la comunicazione è scartata.

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

	Intervento ordinario 1° sem. 2020		Superbonus o trainato 2° sem. 2020 e 2021 (Record B campo 40 = 2021 oppure Record B campo 41 = 2)		Intervento ordinario 2° sem. 2020, 2021 (Record B campo 40 = 2021 oppure Record B campo 41 = 2)	
	Record B campo 41 = 1		Record B campo 35 = 1 o 2 oppure Record B campi 36 o 37 = 1		Record B campo 35 diverso da 1 e 2 e Record B campi 36 e 37 = 0	
<b>Codice intervento</b>	<b>% detrazione</b>	<b>N. rate</b>	<b>% detrazione</b>	<b>N. rate</b>	<b>% detrazione</b>	<b>N. rate</b>
1			110	5		
2			110	5		
3	65	10	0	0	65	10
4	65	10	110	5	65	10
5	50	10	110	5	50	10
6	50	10	110	5	50	10
7	65	10	110	5	65	10
8	65	10	110	5	65	10
9	50	10	110	5	50	10
10	50	10	110	5	50	10
11	65	10	110	5	65	10
12	65	10	110	5	65	10
13	50	5	110	5	50	5
14	75 (condomini) 70 (singole unità)	5	110	5	75 (condomini) 70 (singole unità)	5
15	85 (condomini) 80 (singole unità)	5	110	5	85 (condomini) 80 (singole unità)	5
16	50	10	110	5	50	10
17	50	10	0	0	50	10
18	90	10	0	0	90	10
19	0	0	110	5	0	0
20	0	0	110	5	0	0
21	50	10	110	5	50	10
22	70	10	0	0	70	10
23	75	10	0	0	75	10
24	80	10	0	0	80	10
25	85	10	0	0	85	10
26	75	5	110	5	75	5
27	85	5	110	5	85	5
28	0	0	110	5	0	0

Tabella 2

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Codice intervento	Superbonus o trainato 2022 (Record B campo 40 = 2022)		Intervento ordinario 2022 (Record B campo 40 = 2022)	
	% detrazione	N. rate	% detrazione	N. rate
	Record B campo 35 = 1 o 2 oppure Record B campi 36 o 37 = 1		Record B campo 35 diverso da 1 e 2 e Record B campi 36 e 37 = 0	
1	110	4		
2	110	4		
3	0	0	65	10
4	110	4	65	10
5	110	4	50	10
6	110	4	50	10
7	110	4	65	10
8	110	4	65	10
9	110	4	50	10
10	110	4	50	10
11	110	4	65	10
12	110	4	65	10
13	110	4	50	5
14	110	4	75 (condomini) 70 (singole unità)	5
15	110	4	85 (condomini) 80 (singole unità)	5
16	110	4	50	10
17	0	0	50	10
18	0	0	60	10
19	110	4	0	0
20	110	4	0	0
21	110	4	0	0
22	0	0	70	10
23	0	0	75	10
24	0	0	80	10
25	0	0	85	10
26	110	4	75	5
27	110	4	85	5
28	110	4	0	0

Tabella 2 bis

### 2.5.2.8 Termine presentazione comunicazione in caso di cessione del credito residuo non fruito (campo CC000007)

In caso di cessione del credito residuo non fruito la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Nel campo CC000007, presente nel solo tracciato telematico e da compilare esclusivamente in caso di presenza dei campi CC000005 e CC000006, deve essere indicata la data di scadenza del termine, determinato sulla base dei dati dichiarati nella comunicazione, entro il quale può essere presentata la comunicazione per essere considerata valida.

L'anno di scadenza indicato nel campo deve essere congruente con quanto indicato in Tabella 3 in relazione all'anno di sostenimento della spesa (campo 40 del record B), alla rateizzazione e al numero di rate residue (campo CC000006).

Rate residue	Anno spesa		Anno spesa		Anno spesa		
	2020		2021		2022		
	Rateizz.	Rateizz.	Rateizz.	Rateizz.	Rateizz.	Rateizz.	Rateizz.
	5	10	5	10	4	5	10
9		2022		2023			2024
8		2023		2024			2025
7		2024		2025			2026
6		2025		2026			2027
5		2026		2027			2028
4	2022	2027	2023	2028		2024	2029
3	2023	2028	2024	2029	2024	2025	2030
2	2024	2029	2025	2030	2025	2026	2031
1	2025	2030	2026	2031	2026	2027	2032

Tabella 3

Ad es. in caso di spesa sostenuta nel 2020, di rateizzazione in 5 rate e di cessione di 4 rate il campo CC000007 dovrà essere impostato al valore "16032022".

### 2.5.3 Sostituzione di una Comunicazione precedentemente inviata

È possibile sostituire una Comunicazione precedentemente inviata mediante l'invio di una Comunicazione Sostitutiva. In tale Comunicazione dovranno risultare compilati i campi 32 e 33 del record B nei quali andranno riportati gli estremi del protocollo telematico della comunicazione che precedentemente inviata. I dati indicati nella nuova Comunicazione sostituiranno integralmente i dati della precedente comunicazione. L'indicazione di un numero di protocollo inesistente o attribuito ad una precedente comunicazione annullata o sostituita o non attribuito ad una precedente comunicazione validamente accolta relativa

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

allo stesso soggetto del precedente invio determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

La sostituzione di una comunicazione può essere richiesta entro il 5 del mese successivo quello di invio della Comunicazione da sostituire. Le richieste di sostituzione pervenute successivamente a tale data saranno scartate in fase di accoglienza

#### **2.5.4 Annullamento della Comunicazione**

È possibile annullare integralmente una Comunicazione precedentemente inviata mediante l'invio di una Comunicazione di Annullamento. In tale Comunicazione dovranno risultare compilati i campi 32, 33 e 34 del record B nei quali andranno riportati gli estremi del protocollo telematico della comunicazione che si intende annullare e non dovranno essere compilati i dati dei quadri A, B, C e D. L'indicazione di un numero di protocollo inesistente o attribuito ad una precedente comunicazione annullata o sostituita o non attribuito ad una precedente comunicazione validamente accolta relativa allo stesso soggetto del precedente invio determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

L'annullamento di una comunicazione può essere richiesto entro il 5 del mese successivo quello di invio della Comunicazione da annullare. Le richieste di annullamento pervenute successivamente a tale data saranno scartate in fase di accoglienza.

#### **2.5.5 Termine invio telematico**

Le comunicazioni devono essere trasmesse entro il 16 marzo dell'anno successivo quello di sostenimento della spesa (campo 40 del record B).

La presentazione di una Comunicazione in data successiva al 16 marzo dell'anno seguente quello di sostenimento della spesa determina lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

Si precisa che le comunicazioni di annullamento o sostituzione di una comunicazione trasmessa nel mese di marzo possono essere inviate entro il 5 aprile dello stesso anno.

Qualora risultino compilati i campi relativi al credito ceduto relativo alle rate residue (campi CC000005 e CC005006), saranno scartate le comunicazioni inviate successivamente alla data indicata nel campo CC000007.

La presentazione di una Comunicazione in data successiva al termine così determinato comporta lo scarto della Comunicazione in fase di accoglienza.

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record "A", "B", "C" e "Z".

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

<b>RECORD DI TIPO "A"</b>					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CIR20"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetto beneficiario o condominio 02 - Amministratore di condominio con abilitazione Entratel M10 o M11 10 - Intermediario
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.  Se il tipo fornitore è '01' e il codice carica (campo 13 del record B) è diverso da '2' e da '7' il codice fiscale del fornitore deve essere uguale al codice fiscale del soggetto beneficiario o condominio o condomino incaricato (campo 2 del record B) Se il tipo fornitore è '01' e il codice carica (campo 13 del record B) è uguale a '2' o '7' il codice fiscale del fornitore deve essere uguale al codice fiscale del rappresentante (campo 12 del record B) Se il tipo fornitore è '02' il codice fiscale del fornitore deve essere uguale al codice fiscale dell'amministratore di condominio (campo 17 del record B)
<b>Spazio non utilizzato</b>					
6	Filler	39	483	AN	
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
<b>Spazio a disposizione dell'utente</b>					
9	Campo utente	530	100	AN	

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

<b>Spazio non disponibile</b>					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto beneficiario o condominio o condomino incaricato	2	16	CF	Dato obbligatorio. Se il campo 8 assume valore 1 deve essere uguale al campo 9 Se il campo 8 assume valore 2 deve essere uguale al campo 15 oppure al campo 17 se il campo 16 assume il valore 2
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Filler	26	1	AN	
5	Filler	27	27	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della istanza	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
8	Tipo soggetto	90	1	NU	Dato Obbligatorio Valori ammessi: 1, 2 Vale 1 se la comunicazione è relativa ad un solo soggetto beneficiario Vale 2 se la comunicazione è relativa ad un condominio

#### DATI DEL BENEFICIARIO

9	Codice fiscale del soggetto beneficiario	91	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 8 assume valore 1 Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
10	Telefono	107	12	AN	Può essere presente solo se presente il campo 9 Deve essere numerico
11	Email	119	100	AN	Può essere presente solo se presente il campo 9

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO** La sezione può essere presente solo se presente il campo 9

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

12	Codice fiscale del rappresentante	219	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 9 corrisponde ad un codice fiscale di un soggetto diverso da persona fisica Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
13	Codice carica	235	2	NU	Obbligatorio se presente il campo 12 Valori ammessi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
<b>FIRMA DEL BENEFICIARIO</b>					
14	Firma	237	1	CB	Dato obbligatorio se presente il campo 9 Può essere presente solo se presente il campo 9
<b>CONDOMINIO</b>					
15	Codice fiscale del condominio	238	11	CN	Dato obbligatorio se il campo 8 assume valore 2 e non è presente il campo 16 Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
16	Condominio minimo	249	1	NU	Valori ammessi: 1, 2 Può essere presente solo se il campo 8 assume valore 2 Il dato è obbligatorio in caso di assenza del campo 15
17	Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato	250	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 8 assume valore 2 Può essere presente se il campo 8 assume valore 2 Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
18	Email	266	100	AN	Può essere presente solo se il campo 8 assume valore 2
19	Firma	366	1	CB	Dato obbligatorio se il campo 8 assume valore 2 Può essere presente solo se il campo 8 assume valore 2

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>					
20	Codice fiscale del soggetto incaricato	367	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10 ed il campo 5 del record A è diverso dal soggetto beneficiario (campo 2 del record B) e dal rappresentante (campo 12 del record B) in caso di codice carica (campo 13 del record B) uguale a 2 o 7.  Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
21	Data dell'impegno	383	8	DT	Dato obbligatorio se presente il campo 20 Non può essere presente in assenza del campo 20
22	Firma del soggetto incaricato	391	1	CB	Dato obbligatorio se presente il campo 20 Non può essere presente in assenza del campo 20
<p><b>VISTO DI CONFORMITÀ</b>  <b>La sezione è obbligatoria:</b>                      - se presente un campo da 27 a 31 oppure                      - se il campo 35 assume i valori 19, 20 o 28, oppure                      - se uno dei campi DD001002, DD002002, DD003002, DD004002, DD005002, DD006002, DD007002, DD008002, DD009002, DD010002 assume un valore successivo all'11/11/2021 e:  <b>a) il campo n. 35 assume il valore 18, oppure</b>  <b>b) l'importo del campo 39 è superiore a 10000 e non è barrata la casella 46</b></p>					
23	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	392	16	CF	Deve essere un codice fiscale di persona fisica Il campo è alternativo al campo 25
24	Codice fiscale del C.A.F	408	11	CN	Il dato è obbligatorio se presente il campo 23 e può essere presente solo se presente il campo 23
25	Codice fiscale del professionista	419	16	CF	Deve essere un codice fiscale di persona fisica Il campo è alternativo al campo 23 Se il campo è presente deve essere uguale al campo 20, se quest'ultimo è presente ed è riferito ad una persona fisica

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

26	Firma	435	1	CB	<p>Il campo può essere presente solo se presenti i campi 23 o 25. Il dato è obbligatorio se la sezione è presente ed il campo 8 del record B è uguale a '1'</p> <p>Se il campo 8 del record B è uguale a '2' (Condominio) e il codice fiscale del visitatore (campo 23 o 25) è uguale al campo 17 (amministratore) ovvero al campo 20 (soggetto che assume l'impegno alla trasmissione) il campo 26 è obbligatorio.</p>
<p><b>ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA</b></p> <p><b>Se il campo 35:</b>  - assume i valori 1 e 2 oppure  - assume i valori da 4 a 12, 16, 21 e sono barrate le caselle 36 o 37  la sezione è obbligatoria altrimenti, se il campo 35 assume valori diversi da 19, 20 e 28, non deve essere compilata</p>					
27	Codice ricevuta ENEA	436	24	AN	Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
28	Polizza assicurativa	460	1	CB	Il dato è obbligatorio se presente il campo 27 e può essere presente solo se presente il campo 27
<p><b>ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO</b></p> <p><b>Se:</b>  - il campo 35 assume uno dei seguenti valori 13, 14, 15, 26, 27  - il campo 36 assume valore '1'  - il campo 40 assume valore 2020 ed il campo 41 assume valore 2 oppure il campo 40 assume <b>valore maggiore di 2020</b>  la sezione è obbligatoria altrimenti non deve essere compilata</p>					
29	Codice identificativo dell'asseverazione	461	19	AN	Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
30	Codice fiscale del professionista	480	16	CF	Il dato è obbligatorio se presente il campo 29 e può essere presente solo se presente il campo 29 Deve essere un codice fiscale di persona fisica
31	Polizza assicurativa	496	1	CB	Il dato è obbligatorio se presente il campo 29 e può essere presente solo se presente il campo 29

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

<b>ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b>					
32	Protocollo telematico di trasmissione della comunicazione da annullare o sostituire - Identificativo	497	17	NU	Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
33	Protocollo telematico di trasmissione della comunicazione da annullare o sostituire - Progressivo	514	6	NU	Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
34	Flag annullamento	520	1	CB	Può essere presente solo se presenti i campi 32 e 33
<b>QUADRO A - INTERVENTO</b>					
<p><b>Il quadro è obbligatorio se non è presente il campo 34 del record B (annullamento)</b>  <b>Il quadro non può essere presente se è presente il campo 34 del record B (annullamento)</b></p>					
35	Tipologia di intervento	521	2	NU	Dato obbligatorio Valori ammessi: da 1 a 28 Non può assumere i valori da 22 a 25 se il campo 8 vale '1' Non può assumere i valori da 26 e 27 se il campo 8 vale '2' Non può assumere il valore 28 se il campo 40 è uguale a 2020
36	Intervento Superbonus	523	1	CB	Può essere presente solo se il campo 35 assume i valori da 4 a 16 o da 19 a 21 o 26 o 27 o 28 e se il campo 40 assume valore 2020 ed il campo 41 assume valore 2 oppure se 40 assume valori superiori a 2020 <b>In assenza del campo 37, è obbligatorio se il campo 40 assume il valore 2022 e il campo 35 assume il valore 21, oppure se il campo 35 assume il valore 19, 20 o 28</b>
37	Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus	524	1	CB	Può essere presente solo se il campo 35 assume i valori da 4 a 12, 16 o da 19 a 21 e se il campo 40 assume valore 2020 ed il campo 41 assume valore 2 oppure se 40 assume valori superiori a 2020 <b>In assenza del campo 36, è obbligatorio se il campo 40 assume il valore 2022 e il campo 35 assume il valore 21, oppure se il campo 35 assume il valore 19, 20 o 28</b>

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

38	N. unità presenti nel condominio	525	3	NU	Dato obbligatorio se presenti il campo 15 o il campo 16 del record B Non può essere compilato se presente il campo 9 del record B Non può essere inferiore al numero di righe presenti nel quadro B Non può essere superiore al numero di righe presenti nel quadro B (segnalazione di warning)
39	Importo complessivo della spesa sostenuta	528	10	NU	Dato obbligatorio  L'importo non può essere superiore all'importo della spesa massima desunta dalla tabella 1 in base alla tipologia intervento (campo 35 del record B)  Se il campo 8 del record B è uguale ad '2' (condominio) la somma degli importi di colonna 3 del quadro C (spesa sostenuta) di tutti i soggetti beneficiari non può essere superiore a tale importo
40	Anno di sostenimento della spesa	538	4	DA	Dato obbligatorio Non può essere inferiore al 2020  Non può essere superiore all'anno di presentazione della comunicazione Valori ammessi: 2020, 2021 e 2022
41	Periodo 2020	542	1	NU	Il dato è obbligatorio se il campo 40 assume valore 2020  Il dato non deve essere presente se il campo 40 assume valore diverso da 2020  Valori ammessi: 1, 2 Il valore 1 non è compatibile con la Tipologia di intervento 1 e 2 (campo 35) e con la presenza dei campi 36 e 37
42	Stato di avanzamento dei lavori	543	1	NU	In caso di Superbonus può assumere i valori da 1 a 3
43	Protocollo telematico di trasmissione della 1a comunicazione - Identificativo	544	17	NU	Obbligatorio se il campo 42 assume valore maggiore di 1  Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

					scarto dell'istanza in fase di accettazione.
44	Protocollo telematico di trasmissione della 1a comunicazione - Progressivo	561	6	NU	Obbligatorio se il campo 42 assume valore maggiore di 1  Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
45	1° anno di sostenimento della spesa	567	4	DA	Obbligatorio se il campo 42 assume valore maggiore di 1  Non può essere inferiore al 2020  Non può essere superiore all'anno di presentazione della comunicazione
46	Edilizia libera	571	1	CB	Non può essere presente se il campo 35 assume i valori 1, 2, 18, 19, 20 o 28, oppure se presenti i campi 36 o 37
47	Filler	572	1326	AN	
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
48	Filler	1898	1	AN	
49	Filler	1899	2	AN	

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

<b>RECORD DI TIPO "C" :</b>					
<b>CAMPI POSIZIONALI</b> (da carattere 1 a carattere 89)					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del soggetto beneficiario o condominio o condomino incaricato	2	16	AN	Impostare sempre Deve essere riportato il codice fiscale indicato nel campo 2 del record B
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio utente	54	20	AN	
7	Identificativo produttore software	74	16	AN	
<b>CAMPI NON POSIZIONALI</b> (da carattere 90)					
Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione			Controlli bloccanti
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli
<b>QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO</b>					
<p><b>Il quadro è obbligatorio se non è presente il campo 34 del record B (annullamento)</b>  <b>Il quadro non può essere presente se è presente il campo 34 del record B (annullamento)</b></p>					
<b>I valori ammessi ed i controlli indicati nel rigo BB001 sono validi per i rigi da BB002 a BB010</b>					
BB001000	Identificativo immobile	AN			Dato obbligatorio se presente il rigo Vale 1 se il campo 8 del record B è uguale ad '1' Deve essere univoco nell'ambito del quadro B Deve essere presente in almeno un rigo del quadro C La lunghezza massima del campo deve essere di 16 caratteri
BB001001	Codice comune	AN			Dato obbligatorio La lunghezza del campo deve essere di 4 caratteri
BB001002	Tipologia immobile (T/U)	AN	Vale T o U o S		Dato obbligatorio
BB001003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			La lunghezza massima del campo deve essere di 4 caratteri

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

BB001004	Foglio	AN			Dato obbligatorio La lunghezza massima del campo deve essere di 5 caratteri
BB001A05	Particella - Numeratore	AN			Dato obbligatorio La lunghezza massima del campo deve essere di 5 caratteri
BB001B05	Particella - Denominatore	AN			La lunghezza massima del campo deve essere di 4 caratteri
BB001006	Subalterno	AN			Dato obbligatorio La lunghezza massima del campo deve essere di 4 caratteri
BB002000	Identificativo immobile	AN			
BB002001	Codice comune	AN			
BB002002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB002003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB002004	Foglio	AN			
BB002A05	Particella - Numeratore	AN			
BB002B05	Particella - Denominatore	AN			
BB002006	Subalterno	AN			
BB003000	Identificativo immobile	AN			
BB003001	Codice comune	AN			
BB003002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB003003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB003004	Foglio	AN			
BB003A05	Particella - Numeratore	AN			
BB003B05	Particella - Denominatore	AN			
BB003006	Subalterno	AN			
BB004000	Identificativo immobile	AN			
BB004001	Codice comune	AN			
BB004002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB004003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB004004	Foglio	AN			
BB004A05	Particella - Numeratore	AN			
BB004B05	Particella - Denominatore	AN			
BB004006	Subalterno	AN			
BB005000	Identificativo immobile	AN			
BB005001	Codice comune	AN			
BB005002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB005003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB005004	Foglio	AN			
BB005A05	Particella - Numeratore	AN			
BB005B05	Particella - Denominatore	AN			

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

BB005006	Subalterno	AN			
BB006000	Identificativo immobile	AN			
BB006001	Codice comune	AN			
BB006002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB006003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB006004	Foglio	AN			
BB006A05	Particella - Numeratore	AN			
BB006B05	Particella - Denominatore	AN			
BB006006	Subalterno	AN			
BB007000	Identificativo immobile	AN			
BB007001	Codice comune	AN			
BB007002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB007003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB007004	Foglio	AN			
BB007A05	Particella - Numeratore	AN			
BB007B05	Particella - Denominatore	AN			
BB007006	Subalterno	AN			
BB008000	Identificativo immobile	AN			
BB008001	Codice comune	AN			
BB008002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB008003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB008004	Foglio	AN			
BB008A05	Particella - Numeratore	AN			
BB008B05	Particella - Denominatore	AN			
BB008006	Subalterno	AN			
BB009000	Identificativo immobile	AN			
BB009001	Codice comune	AN			
BB009002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB009003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB009004	Foglio	AN			
BB009A05	Particella - Numeratore	AN			
BB009B05	Particella - Denominatore	AN			
BB009006	Subalterno	AN			
BB010000	Identificativo immobile	AN			
BB010001	Codice comune	AN			
BB010002	Tipologia immobile (T/U)	AN			
BB010003	Sezione Urbana / Comune catastale	AN			
BB010004	Foglio	AN			
BB010A05	Particella - Numeratore	AN			
BB010B05	Particella - Denominatore	AN			
BB010006	Subalterno	AN			

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

## QUADRO C - OPZIONE

**Il quadro è obbligatorio se non è presente il campo 34 del record B (annullamento)**

**Il quadro non può essere presente se è presente il campo 34 del record B (annullamento)**

### SEZIONE I - BENEFICIARIO

**La sezione è obbligatoria se il campo 8 del record B vale '1'**

**La sezione non può essere presente se il campo 8 del record B vale '2'**

CC000000	Identificativo soggetto beneficiario	AN		SI	Dato obbligatorio se presente il rigo Vale 1 se il campo 8 del record B è uguale ad '1' Deve essere presente in almeno un rigo del quadro D
CC000002	Tipologia di opzione	AN	Vale A o B	SI	Dato obbligatorio se presente il rigo
CC000004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP		SI	Dato obbligatorio se presente il rigo e non è presente CC000005 Il campo è alternativo a CC000005 L'importo non può essere superiore all'importo del campo 39 del record B * percentuale desunta dalla tabella 2 in base alla tipologia intervento (campo 35 del record B)
CC000005	Credito ceduto pari alle rate residue non fruito	NP		SI	Dato obbligatorio se presente il rigo e non è presente CC000004 Il campo è alternativo a CC000004 L'importo non può essere superiore all'importo del campo 39 del record B * percentuale desunta dalla tabella 2 in base alla tipologia intervento (campo 35 del record B) in proporzione alle rate residue rispetto alle rate complessive

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

CC000006	N. rate residue	N2		SI	Dato obbligatorio se presente CC000005 Il numero di rate residue deve essere uguale al valore calcolato in base a quanto riportato nelle specifiche tecniche e alla tipologia di intervento (campo 35 del record B)
CC000007	Termine presentazione comunicazione	DN		SI	Dato obbligatorio se presente CC000005 Non può essere presente se assente CC000005 Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza
CC000999	Identificativo immobile	AN		SI	Vale '1' se presente il rigo
<b>SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI</b>					
La sezione è obbligatoria se il campo 8 del record B vale '2' La sezione non può essere presente se il campo 8 del record B vale '1'					
I valori ammessi ed i controlli indicati nel rigo CC001 sono validi per i rigi da CC002 a CC010					
CC001000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			Dato obbligatorio se presente il rigo Deve essere univoco nell'ambito del quadro C Deve essere presente in almeno un rigo del quadro D La lunghezza massima del campo deve essere di 16 caratteri

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

CC001001	Codice fiscale	CF			<p>Dato obbligatorio se presente il rigo</p> <p>Deve essere diverso dal valore del codice fiscale del condominio (campo 15 del record B)</p> <p>Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.</p>
CC001002	Tipologia di opzione	AN	Vale A o B		Dato obbligatorio se presente il rigo
CC001003	Spesa sostenuta	NP			Dato obbligatorio se presente il rigo
CC001004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			<p>Dato obbligatorio se presente il rigo</p> <p>L'importo non può essere superiore all'importo del campo CC001003 * percentuale desunta dalla tabella 2 in base alla tipologia intervento (campo 35 del record B)</p>
CC001999	Identificativo immobile	AN			<p>Dato obbligatorio se presente il rigo</p> <p>Deve essere uno di quelli relativi agli immobili presenti nel quadro B</p> <p>La lunghezza massima del campo deve essere di 16 caratteri</p>
CC002000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC002001	Codice fiscale	CF			
CC002002	Tipologia di opzione	AN			
CC002003	Spesa sostenuta	NP			
CC002004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC002999	Identificativo immobile	AN			
CC003000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC003001	Codice fiscale	CF			
CC003002	Tipologia di opzione	AN			

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

CC003003	Spesa sostenuta	NP			
CC003004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC003999	Identificativo immobile	AN			
CC004000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC004001	Codice fiscale	CF			
CC004002	Tipologia di opzione	AN			
CC004003	Spesa sostenuta	NP			
CC004004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC004999	Identificativo immobile	AN			
CC005000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC005001	Codice fiscale	CF			
CC005002	Tipologia di opzione	AN			
CC005003	Spesa sostenuta	NP			
CC005004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC005999	Identificativo immobile	AN			
CC006000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC006001	Codice fiscale	CF			
CC006002	Tipologia di opzione	AN			
CC006003	Spesa sostenuta	NP			
CC006004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC006999	Identificativo immobile	AN			
CC007000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC007001	Codice fiscale	CF			
CC007002	Tipologia di opzione	AN			
CC007003	Spesa sostenuta	NP			
CC007004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC007999	Identificativo immobile	AN			
CC008000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC008001	Codice fiscale	CF			
CC008002	Tipologia di opzione	AN			
CC008003	Spesa sostenuta	NP			
CC008004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC008999	Identificativo immobile	AN			

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

CC009000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC009001	Codice fiscale	CF			
CC009002	Tipologia di opzione	AN			
CC009003	Spesa sostenuta	NP			
CC009004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC009999	Identificativo immobile	AN			
CC010000	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
CC010001	Codice fiscale	CF			
CC010002	Tipologia di opzione	AN			
CC010003	Spesa sostenuta	NP			
CC010004	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
CC010999	Identificativo immobile	AN			
<b>QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO</b>					
<p><b>Il quadro è obbligatorio se non è presente il campo 34 del record B (annullamento)</b>  <b>Il quadro non può essere presente se è presente il campo 34 del record B (annullamento)</b></p>					
I valori ammessi ed i controlli indicati nel rigo DD001 sono validi per i righi da DD002 a DD010					
DD001001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			<p>Dato obbligatorio se presente il rigo  Deve essere diverso dal valore del codice fiscale del soggetto beneficiario identificato da DD001999 se il campo 8 del record B vale '1'</p> <p>Il dato deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.</p>
DD001002	Data di esercizio dell'opzione	DT			<p>Dato obbligatorio se presente il rigo</p> <p>Non può essere antecedente al 1 gennaio dell'anno indicato nel campo 40 del record B</p>

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

DD001003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			Dato obbligatorio se presente il rigo La somma dei campi DD001003 relativi a ciascun soggetto beneficiario identificato da DD001999 deve essere uguale: - alla somma delle colonne 4 e 5 del rigo CC000, se il campo 8 del record B è uguale a '1' - alla somma delle colonne 4 del rigo del quadro C nel quale l'identificativo del soggetto beneficiario è uguale a DD001999, se il campo 8 del record B è uguale a '2'
DD001004	Tipologia cessionario	N1	Vale da 1 a 3		Se il campo 8 del record B assume valore '1' il dato è obbligatorio se presente il rigo e se il campo CC000002 è uguale a 'B'  Se il campo 8 del record B assume valore '2' il dato è obbligatorio se presente il rigo e se il campo CC001002 del soggetto beneficiario identificato da DD001999 è uguale a 'B'
DD001999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			Dato obbligatorio se presente il rigo Deve essere uno di quelli relativi ai soggetti presenti nel quadro C La lunghezza massima del campo deve essere di 16 caratteri
DD002001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD002002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD002003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD002004	Tipologia cessionario	N1			
DD002999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

DD003001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD003002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD003003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD003004	Tipologia cessionario	N1			
DD003999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
DD004001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD004002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD004003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD004004	Tipologia cessionario	N1			
DD004999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
DD005001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD005002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD005003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD005004	Tipologia cessionario	N1			
DD005999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
DD006001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD006002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD006003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD006004	Tipologia cessionario	N1			
DD006999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
DD007001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD007002	Data di esercizio dell'opzione	DT			

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

DD007003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD007004	Tipologia cessionario	N1			
DD007999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
DD008001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD008002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD008003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD008004	Tipologia cessionario	N1			
DD008999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
DD009001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD009002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD009003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD009004	Tipologia cessionario	N1			
DD009999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
DD010001	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	CF			
DD010002	Data di esercizio dell'opzione	DT			
DD010003	Ammontare del credito ceduto / contributo sotto forma di sconto	NP			
DD010004	Tipologia cessionario	N1			
DD010999	Identificativo soggetto beneficiario	AN			
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
8	Filler	1898	1	AN	AN
9	Filler	1899	2	AN	AN

Allegato A - Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

<b>RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA</b>					
<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Posizione</b>	<b>Configurazione</b>		<b>Controlli bloccanti / valori ammessi</b>
			<b>Lunghezza</b>	<b>Formato</b>	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
<b>Spazio non utilizzato</b>					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
<b>Ultimi tre caratteri di controllo del record</b>					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').